

Quanto al merito, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, da un lato, che l'art. 74 del RAA (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee) non si applichi agli agenti ausiliari assunti ai sensi dell'art. 78, terzo comma, del RAA e, dall'altro, che la normativa applicabile agli interpreti ausiliari di sessione (in prosieguo: la RIAS), adottata dall'ufficio del Parlamento europeo il 13 luglio 1999, affronti il problema della cessazione del rapporto. Invero l'art. 78, terzo comma, del RAA, che permette di sottoporre i contratti di assunzione degli interpreti di conferenza agenti ausiliari ad un regime derogatorio, riguarda esclusivamente le condizioni di assunzione e di retribuzione e non la cessazione del rapporto, sicché quest'ultima è regolamentata dall'art. 74 del RAA che fissa un limite di età. Non è corretto considerare, come ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata, che, relativamente ai contratti per giorni specifici, la cessazione del rapporto sia una condizione dell'assunzione ed introdurre in tal modo una distinzione estranea al RAA tra i contratti per pochi giorni e quelli per una durata maggiore. La RIAS, peraltro, quand'anche sia essa a doversi applicare alla cessazione del rapporto degli interpreti di conferenza agenti ausiliari, non contiene nessuna

disposizione espressa sui limiti di età. Di conseguenza, nulla disponendo la RIAS, è il RAA — e dunque il suo art. 74 — a trovare applicazione.

Cancellazione dal ruolo della causa C-55/04 ⁽¹⁾

(2004/C 251/20)

Con ordinanza 15 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ordinato la cancellazione dal ruolo della causa C-55/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 71 del 20.3.2004.